

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 24 GIUGNO 1879

Ha facoltà l'onorevole Vacchelli di parlare per una dichiarazione.

VACCHELLI. Le risoluzioni che ha adottato la Camera in questi giorni, mi persuadono di non insistere nella mia proposta.

PRESIDENTE. Per la qual cosa l'onorevole Vacchelli ritira il suo articolo aggiuntivo dopo il 5.

All'articolo 6 di cui ho dato lettura l'onorevole Melodia propone la seguente aggiunta:

« Se alcuna delle provincie si impegna realmente di concorrere per una somma maggiore di quella dovuta da tutte le provincie interessate, il concorso di cui nell'articolo 5 diviene obbligatorio. »

L'onorevole Melodia ha facoltà di parlare per svolgere il suo emendamento.

MELODIA. Dirò pochissime parole. Comincio dal pregare l'onorevole relatore della Commissione di essere tanto gentile, da volermi dire quale sia il concetto della Commissione compreso nelle parole « le provincie interessate nella loro maggioranza. » Intende parlare di maggioranza numerica o di maggioranza d'interessi? Se, come credo, intende parlare di maggioranza d'interessi, allora la mia aggiunta è perfettamente giustificata; giacchè ad una maggioranza d'interessi che difficilmente potrebbe provarsi, io cerco di sostituire una maggioranza positiva d'interessi, dando il diritto a coloro che realmente pagano più della metà, di esigere anche per gli altri interessati l'obbligatorietà del concorso.

Ma vi è pure un'altra ragione in favore della mia aggiunta, ed è questa, che fino a quando si discuterà quali siano le provincie che hanno interessi maggiori, passerà molto tempo senza che si dia principio alla costruzione di queste linee: col mio emendamento invece potremo fare in modo che le provincie, le quali realmente vorranno la costruzione delle loro strade ferrate, impegnandosi regolarmente per una somma maggiore della metà di quella che è dovuta per concorso di tutte le provincie interessate, potranno ottenere più sollecitamente la costruzione delle strade medesime.

L'aggiunta da me proposta è così chiara, e mi pare tanto giusta, che spero che tanto l'onorevole presidente del Consiglio e l'onorevole ministro dei lavori pubblici, quanto la Commissione, vorranno dare ad essa il loro voto favorevole.

PRESIDENTE. La Commissione ha pure proposta una modificazione di dizione all'articolo, ed è che, invece di dire: « i lavori di costruzione di cui ai precedenti articoli 3 e 5, non saranno, » si dica: « i lavori di costruzione, di cui all'articolo 5, non saranno, » ecc.

L'onorevole relatore ha facoltà di esporre l'avviso della Commissione.

GRIMALDI, relatore. Rispondo insieme al chiarimento domandatomi dall'egregio amico mio Melodia, ed all'emendamento aggiuntivo che egli propone.

Nella dizione dell'articolo 6 del disegno della Commissione e del Ministero si parla di provincie interessate nella loro maggioranza. Che cosa s'intende per maggioranza di provincie interessate? domanda l'onorevole Melodia. È maggioranza di numero? è maggioranza d'interessi che si traduce in una maggiore quota da pagare? Rispondo che il concetto della Commissione è di determinare la maggioranza delle provincie dall'interesse che esse hanno, il qual interesse è quello appunto che determina la maggiore o minor quota di contributo. Parmi dunque che per questa parte le mie esplicite dichiarazioni possano rassicurare l'onorevole Melodia.

In quanto alla seconda parte faccio osservare che vi possono essere due casi. L'uno è già contemplato nel progetto e l'altro si vorrebbe contemplare dall'onorevole mio amico Melodia coll'emendamento proposto. Il caso preveduto nel progetto è il caso più comune. Vi sono due, tre o quattro provincie interessate sulle quali dovrebbe gravare la quota di concorso determinata per legge in quanto alla terza categoria, vale a dire il concorso di due decimi.

Per la terza categoria le provincie interessate, od almeno quelle fra esse, che hanno maggior interesse, possono unirsi e determinare la loro quota di contributo; le altre sono obbligate a fissare la loro, e quindi il riparto si stabilisce per decreto reale. Ma vi può essere il caso in cui una delle provincie interessate alla costruzione della strada non abbia la maggioranza; od in altri termini che quella provincia sia obbligata a pagare una quota inferiore alla metà. Allora questa provincia, dice l'onorevole Melodia, se si obbliga a pagare volontariamente più della metà della somma di contributo, il concorso per le altre provincie diventa o no obbligatorio? Per me rispondo di sì, e perciò accetto l'emendamento dell'onorevole Melodia.

Rispondo di sì perchè, posto che l'interesse debba essere determinato dalla maggior quota di contributo, è naturale che quella provincia, la quale si offre volontariamente a pagare oltre la metà della quota di concorso, diventa per questo solo fatto interessata più delle altre. In tal caso è regola comune a tutti i consorzi, è regola fissata nella legge civile e nella legge speciale dei lavori pubblici che la maggioranza abbia il diritto d'imporre la sua opinione alla minoranza. Però anche in questo caso ricordo alla Camera che ha già votato il principio e sarà chiamata a votare il correttivo a questo arbitrio, diciamo così, che una o più provincie possono esercitare.